

Avviso ai litiganti

Rimborso di indebiti versamenti: necessaria la tempestiva richiesta

6 Maggio 2011

I termini di decadenza operano anche per le agevolazioni Ilor e Irpeg previste in materia di industrializzazione del Sud

SINTESI: Secondo il principio di diritto costantemente affermato dalle pronunce di questa Corte in tema di imposte sui redditi, il DPR n. 602 del 1973, art. 38, il quale autorizza la presentazione dell'istanza di rimborso non solo in caso di errore materiale, ma anche in quello di inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, opera in maniera indifferenziata in tutte le ipotesi di ripetibilità del versamento indebito, dall'errore materiale al caso di inesistenza dell'obbligazione, e tanto se l'errore si riferisca al versamento, quanto nel caso in cui cada sull'*an* o sul *quantum* del tributo. La particolare natura della esenzione dall'ILOR e della riduzione dell'IRPEG previste dal DPR n. 218 del 1978, artt. 101 e 105, che integrano benefici direttamente accordati dalla legge e competono quindi indipendentemente da apposite istanze del contribuente inserite necessariamente nella dichiarazione dei redditi e non richiedono provvedimenti di tipo ricognitorio, non esclude la necessità della tempestiva iniziativa del contribuente diretta a conseguire il rimborso delle somme versate indebitamente.

Sentenza n. 9223 del 21 aprile 2011 (udienza del 3 marzo 2011)

Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Pivetti, Rel. Olivieri

A agevolazioni – ILOR – Imposta versata in eccesso – Istanza di rimborso – Termine di decadenza

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/rimborso-indebiti-versamenti-necessaria-tempestiva-richiesta>